



Il Ministro della Difesa

VISTO

il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”, di seguito denominato “COM” e, in particolare:

- l’articolo 307 “*Dismissioni di altri beni immobili del Ministero della difesa*”, che prevede la possibilità per il Ministero della difesa di effettuare alienazioni, permuta, valorizzazioni e gestioni dei beni immobili non più utilizzati per finalità istituzionali;
- l’articolo 355 “*Valorizzazione ambientale degli immobili militari*”, in materia di concessione o locazione dei siti, delle infrastrutture e dei beni in uso o in dotazione alle Forze armate, nonché di stipula di accordi con imprese a partecipazione pubblica o private;
- l’articolo 535 “*Difesa Servizi spa*”, il quale dispone la costituzione della società per azioni “Difesa Servizi spa”, per lo svolgimento delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione;
- l’articolo 545 “*Permute*”, in materia di permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati;».

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 recante “*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*” e, in particolare:

- il Titolo II (*Amministrazione della difesa*), Capo I (*Uffici di diretta collaborazione con il ministro e organismo indipendente di valutazione della performance*)
- l’articolo 688 “*Finalità della documentazione caratteristica*”;
- l’articolo 689 “*Competenza*”, il quale prevede che i documenti caratteristici sono compilati dall’autorità dalla quale il militare dipende per l’impiego;
- l’articolo 747 “*Dipendenza dei militari in particolari condizioni*”, il quale prevede che i militari destinati a prestare servizio presso enti della Difesa retti da personale non militare hanno dipendenza di servizio derivante dall’incarico assolto e dipendenza disciplinare dall’autorità militare di volta in volta individuata;



Stamped text, partially illegible, likely containing administrative or archival information.

- VISTO il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, recante *“Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare”*;
- VISTO il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni recante *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 29 dicembre 2006, recante *“Disciplina delle condizioni e delle modalità per i contratti di permuta di materiali o prestazioni da stipulare tra il Ministero della difesa e soggetti pubblici e privati, in attuazione dell'articolo 1, commi 568 e 569, della L. 23 dicembre 2005, n. 266”*;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 19 gennaio 2017 recante *“Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro della difesa, al Sottosegretario di Stato, on. Gioacchino Alfano”*;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 26 gennaio 2015 con il quale è stata provvisoriamente costituita, per un periodo non inferiore a 18 mesi, la *“Struttura Progetto Energia”*, quale struttura di missione preposta alla realizzazione di specifiche finalità in materia energetica, la cui direzione è stata affidata al Gen. Isp. (AM) Francesco Maurizio NOTO;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 13 gennaio 2016 con il quale è stata confermata, per un ulteriore periodo non inferiore a 24 mesi, la *“Struttura Progetto Energia”*, alla cui direzione è stato confermato il Gen. Isp. (AM) Francesco Maurizio NOTO;
- VISTO il Documento di Indirizzo Programmatico e Strategico (DISP) emanato dal Ministro della difesa in data 27 luglio 2017;
- VISTO il Decreto interministeriale MISE e MATTM 10 novembre 2017, recante *“Strategia energetica nazionale”* con il quale è stata adottata la strategia energetica nazionale 2017 (SEN 2017);
- CONSIDERATO il ruolo potenzialmente prioritario della società Difesa Servizi S.p.A. per il conseguimento degli obiettivi fissati nel precitato DISP, in ragione dei suoi diversi settori di intervento, compreso quello energetico, soprattutto in termini di realizzazione di concrete opportunità volte a limitare gli effetti delle riduzioni di risorse finanziarie sui pertinenti capitoli dell'esercizio.



- CONSIDERATE le competenze proprie delle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e riduzione del ricorso alle fonti tradizionali di origine fossile e la conseguente necessità di realizzare e mantenere con esse un complesso di relazioni istituzionali stabili volte anche al perfezionamento dei necessari protocolli d'intesa e accordi di programma;
- CONSIDERATA la necessità di perseguire l'attuazione di strumenti efficaci in termini di riduzione della bolletta energetica, riduzione e *decarbonizzazione* dei consumi, implementazione dell'efficienza e della sicurezza energetica;
- TENUTO CONTO delle Linee guida al piano per la Strategia Energetica della Difesa approvate dal Ministro della difesa;
- RAVVISATA la necessità di elaborare nei termini previsti dal DISP il Piano per la Strategia Energetica della Difesa – SED;
- RAVVISATA la necessità di potenziare la Struttura Progetto Energia anche attraverso la ridefinizione dei compiti istituzionali e della struttura organizzativa;

DECRETA

Art. 1

(Struttura Progetto Energia)

- I. La "Struttura Progetto Energia", di seguito denominata "Struttura", costituita con il decreto del Ministro della difesa 26 gennaio 2015, e successivamente confermata con il decreto del Ministro della difesa del 13 gennaio 2016, è ulteriormente confermata nell'espletamento delle attribuzioni di cui all'articolo 2 per il periodo necessario all'adozione della Strategia Energetica della Difesa (SED), e comunque per un periodo non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2

(Obiettivi della Struttura Progetto Energia)

- I. La Struttura, secondo gli indirizzi del Ministro della difesa e del Sottosegretario di Stato delegato per le materie finanziarie e di bilancio:
 - a) costituisce referente unico per la Difesa in materia di energia, fornendo supporto tecnico per la definizione del quadro strategico e programmatico relativo all'acquisto e alla produzione, nonché per tutte le attività connesse al contenimento e alla decarbonizzazione dei consumi;



- b) promuove lo sviluppo di attività di diagnosi energetica degli edifici e dei processi utilizzati dalla Difesa e dei relativi progetti di efficientamento;
- c) individua le soluzioni più economiche ed efficaci per la stipula di convenzioni per l'approvvigionamento di energia da parte di enti, comandi ed unità della Difesa, nonché per il fabbisogno privato del personale militare e civile della Difesa, in servizio e in quiescenza, e dei rispettivi familiari;
- d) promuove lo sviluppo di specifici progetti di impianti per la produzione di energia da realizzare anche mediante il ricorso a meccanismi di incentivazione, a finanziamenti di scopo nazionali o europei ovvero a forme di Partenariato Pubblico Privato;
- e) promuove, anche in coordinamento con il Centro di Eccellenza sulla Sicurezza energetica della NATO, nonché con i programmi dell'European Defence Agency in materia di energia e ambiente, attività, studi e scambi di esperienze volti ad assicurare l'efficacia del binomio Sicurezza-Energia, anche mediante l'implementazione di tecnologie duali allo scopo di aumentare la sicurezza e la resilienza del sistema energetico della Difesa;
- f) fornisce supporto tecnico per l'individuazione e protezione delle c.d. infrastrutture critiche energetiche, anche in collaborazione con il Comando Interforze per le Operazioni Cibernetiche (CIOC) per gli aspetti legati alla *cyber security*;
- g) promuove lo sviluppo di progetti per la dotazione di veicoli elettrici e delle relative infrastrutture di ricarica, allo scopo di ottimizzare i consumi energetici, ridurre l'impiego di carburanti tradizionali e contribuire alla riduzione delle emissioni inquinanti nell'atmosfera, fatte salve le esigenze operative delle Forze armate;
- h) interagisce con Difesa Servizi S.p.A. e con altre articolazioni della Difesa per tutte le procedure necessarie alla valorizzazione e alla dismissione dei beni per la parte contrattuale di evidenza pubblica;
- i) fornisce consulenza sulle proposte di adeguamento delle normative regolamentari di settore;
- l) sviluppa tematiche di mitigazione dei processi di cambiamento climatico a salvaguardia dell'ambiente per le questioni relative al rapporto Clima/Energia, in armonia con il quadro normativo nazionale e gli accordi internazionali del settore ambiente;
- m) verifica e monitora le performance energetiche, i consumi dei vettori energetici e le relative emissioni inquinanti che contribuiscono alla alterazione climatica, anche attraverso l'elaborazione di applicativi coerenti con i sistemi informatici in uso presso la Difesa.

Art. 3

(Direzione, coordinamento, personale in servizio e supporto della Struttura Progetto Energia)

1. La Struttura è diretta dal Gen. Isp. (AM) Francesco Maurizio NOTO che, con incarico esclusivo, ne assume la responsabilità. Egli dipende direttamente dal Ministro della difesa, anche ai fini degli articoli 688 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, dal quale riceve le direttive.



2. Il Capo di Gabinetto del Ministro della difesa definisce gli aspetti organizzativi e impartisce le disposizioni relative al coordinamento e all'assegnazione delle risorse umane di cui al comma 4.
3. Alla Struttura è assegnato un contingente di personale civile e militare della Difesa, non superiore a 20 unità, oltre al direttore della Struttura stessa.
4. L'impiego presso la Struttura costituisce titolo per l'assegnazione di alloggio di servizio ad incarico e non comporta, per tutta la sua durata, la decadenza di alcuna titolarità o beneficio correlato all'incarico, posseduti al momento della nomina.

Art. 4

(Disposizioni finali)

1. Il decreto del Ministro della difesa 13 gennaio 2016 è abrogato.
2. Dall'attuazione del presente decreto non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Roma, - 8 MAR. 2018

IL MINISTRO
Roberto Ruffo



